

# PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SETTORE VI

“Territorio, Ambiente , Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico

*SERVIZIO AUTOSCUOLE*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE**

Testo approvato con delibera consiliare n. 25/C del 18/03/2013

# INDICE

- Art. 1 Fonti normative
- Art. 2 Definizione e attività delle autoscuole
- Art. 3 Numero delle autoscuole in ambito territoriale
- Art. 4 Centri di istruzione
- Art. 5 Responsabilità Professionale
- Art. 6 Attività di consulenza per la circolazione
- Art. 7 Esercizio dell'attività - Segnalazione certificata di inizio attività, requisiti, capacità finanziaria, comunicazioni obbligatorie, ipotesi di sospensione e di revoca, casi di prosecuzione temporanea dell'attività. .
- Art. 8 Ulteriori sedi
- Art. 9 Locali autoscuole e arredamento didattico
- Art. 10 Insegnanti di teoria ed istruttori di guida
- Art.11 Obblighi di formazione periodica
- Art. 12 Tariffario
- Art. 13 Orario
- Art. 14 Operazioni straordinarie: trasferimento del complesso aziendale, modifica della compagine sociale, trasformazioni societarie
- Art. 15. Sospensione dell'attività .
- Art. 16 Interruzione e cessazione dell'attività
- Art. 17 Vigilanza
- Art.18 Sanzioni. – Sospensione e Revoca dell'autorizzazione .

## **ART. 1 – Fonti normative**

Per i fini che ci si prefigge, le fonti normative, di carattere legislativo e regolamentare, che disciplinano la materia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, denominate autoscuole, sono essenzialmente le seguenti:

- Decreto del presidente della repubblica 24 Luglio 1977, n. 616 “ Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- Art. 123 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo Codice della Strada” , come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- Articoli 334 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”;
- Decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391 “ Regolamento recante norme per l'abrogazione del comma 2 dell'art. 1, comma 3 dell'art. 9 e del comma 2 dell'art. 14 D.M. 17 Maggio 1995 n. 317”;
- Art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1977, n. 59”;
- Decreto ministeriale 29 luglio 2003 “ Programma dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
- Art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 “ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruttoria tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”;
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 “ Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
- D.M. n. 17 del 26/01/2011.

## **ART. 2 – Definizione e attività delle autoscuole**

Vengono definite autoscuole, dal primo comma dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti.

A norma del comma 7 , dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92 ( Nuovo Codice della strada), l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria; essa, inoltre, svolge attività di educazione stradale e di istruzione, così come si evince dall'art. 335 del D.P.R. n. 495/92 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), previo accertamento dei requisiti prescritti dallo stesso Regolamento.

Le autoscuole possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.

Le autoscuole possono svolgere, inoltre, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti , comprese le relative certificazioni, nonchè tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed in particolare il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi di D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

Le autoscuole sono autorizzate, altresì, alla preparazione dei candidati per:

- a) il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ( C.I.G.C.) ;
- b) il conseguimento della patente di guida delle categorie A1-A-B-C-D-E e delle patenti speciali delle categorie A1-A-B-C-D-E;
- c) l'effettuazione degli esami di revisione delle patenti di cui alla precedente lett. b);
- d) il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale ( C.A.P.).

Inoltre, possono essere autorizzate dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'effettuazione dei corsi per il conseguimento del certificato di Qualificazione del Conducente ( C.Q.C. ) e per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi del D. M. 26 gennaio 2011, n. 17.

Le autoscuole autorizzate, ai sensi del D.M. 29 luglio 2003, possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categoria dei patenti.

Le autoscuole, ai sensi del secondo comma dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis del medesimo articolo.

### **ART. 3**

#### **Numero delle Autoscuole in ambito territoriale**

Non sussistono specifiche limitazioni numeriche al numero delle autoscuole in ambito provinciale.

### **ART. 4-**

#### **Centri di istruzione**

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 317/1995, è data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi, secondo quanto disposto dagli artt. 2602 e ss. del Codice Civile e a costituire centri di istruzione automobilistica.

Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, devono, tra l'altro, indicare all'autorità competente di cui all'art. 123:

- a) le generalità degli insegnanti;
- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro.

I Consorzi devono altresì, comunicare:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori ;
- d) l'ubicazione della sede del Centro, i locali da adibire a centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situarsi in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

Il Centro di istruzione deve essere dotato di :

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- b) attrezzatura didattica.

Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del Nuovo Codice della Strada.

Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purchè siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori, e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione degli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può

essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscriverne allievi direttamente al Centro.

L'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro di istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri di istruzione a tutti gli effetti legali.

Conseguentemente, ne da comunicazione all'Amministrazione Provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.

Qualora al Consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a province diverse e limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto Ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

## **ART. 5**

### **Responsabilità Professionale**

Il titolare dell'Autoscuola o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente, devono avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Autoscuola, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

Tuttavia la presenza fisica dello stesso nell'ambiente di lavoro è da ritenersi necessaria qualora svolga attività di istruttore e/o insegnante e nell'organico del personale non risultino docenti che svolgono il medesimo ruolo.

## **ART. 6**

### **Attività di Consulenza per la circolazione**

Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alle LL. N. 264/91 e n. 11/94 e successive modificazioni.

L'autoscuola che oltre all'attività di insegnamento della teoria e di istruzione alla guida, svolge quella relativa alla patenti come previsto dall'art. 1 del D.M. 317/95 deve registrare le operazioni in un registro giornale vidimato e deve esporre il tariffario dei prezzi praticati vistato dalla Amministrazione Provinciale così come previsto dalla legge 264/91.

## ART. 7

### **Esercizio dell'attività: segnalazione certificata di inizio attività, requisiti, capacità finanziaria, comunicazioni obbligatorie, ipotesi di sospensione e di revoca – casi di prosecuzione temporanea dell'attività.**

Secondo il combinato disposto degli artt. 123 del D.Lgs. n. 285/92 e 335 del D.P.R. n. 485/92, ai fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, il soggetto titolare ne deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei relativi beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia Regionale territorialmente competente.

Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola possono procedere mediante la presentazione, allo specifico Settore della provincia Regionale competente per territorio, di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del riscritto art. 19 della Legge n. 241/90.

Nel caso di Società o di enti l'istanza di inizio attività deve essere effettuata da persona munita di procura da parte del relativo legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della strada, e dall'art. 123, comma 4°, di quest'ultimo.

La procura deve essere comunque presentata da parte della Società o dell'Ente. Nel conseguente provvedimento provinciale devono essere riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società e dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

Detta istanza di autorizzazione è, comunque, subordinata agli accertamenti ed al conseguenziale perfezionamento dell'iter da parte della Provincia Regionale territorialmente competente.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti o nell'ipotesi di documentazione incompleta o irregolare, la Provincia Regionale territorialmente competente, adotta, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della SCIA – al fine di limitare al massimo l'impedimento temporaneo all'inizio dell'attività di autoscuola – motivati provvedimenti di diniego di inizio attività o avvia il procedimento, richiedendo l'eventuale documentazione mancante.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione redatta su apposito modello predisposto dalle Province e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata allo specifico Settore della Provincia Regionale competente per territorio.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione di adeguata capacità finanziaria;
- b) copia informale di atto costitutivo della società di persone;
- c) copia informale di atto costitutivo e di statuto per tutti gli altri tipi di società;
- d) originale o copia conforme del certificato di idoneità di insegnante di teoria e istruttore di guida;
- e) copia informale dei tesserini autorizzativi rilasciati alla/e autoscuola/e dalle Province regionali competenti presso cui sono state svolte entrambe le mansioni di insegnante e di istruttore per almeno un biennio negli ultimi cinque anni;
- f) attestazione rilasciata dall'Istituto previdenziale competente della regolare contribuzione per i periodi di attività lavorativa svolta;
- g) planimetria dei locali da adibire all'attività svolta, in scala 1:100, quotata, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie;
- h) titolo comprovante la disponibilità dei locali ovvero contratto di locazione o di compravendita o altro atto in originale o in copia conforme;
- i) certificato di agibilità relativo ai locali di cui alla lettera g);

- j) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali di cui alla lettera g), rilasciata da ditta autorizzata;
- k) copia informale di un documento di riconoscimento e della patente di guida, entrambi in corso di validità, del richiedente se impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.

Il titolare o legale rappresentante, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuole, dovrà produrre alla Provincia Regionale territorialmente competente documentazione attestante l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

Il mancato rispetto del superiore termine, costituente disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

I requisiti personali e morali richiesti per intraprendere l'attività di autoscuola sono i seguenti:

1. aver compiuto ventuno anni;
2. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
3. essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni da comprovarsi mediante contratti di lavoro e di incarico e idonea certificazione attestante la regolare posizione contributiva da parte dell'Istituto previdenziale;
4. non essere stato dichiarato delinquente per i casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
5. non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
6. non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, procedimenti per dichiarazione di fallimento;
7. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 " *Disposizioni contro la mafia* " e s.m.i.;
8. non essere sottoposti a misure di sicurezza amministrative personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. N. 285/92.

Qualora venga meno uno dei requisiti di cui ai superiori punti 4), 5), 6), 7) 8), l'attività sarà revocata.

I requisiti tecnici richiesti, in conformità alle disposizioni ministeriali richiamate all'art. 123, comma 10 del D. Lgs. N. 285/92 sono i seguenti:

- a) disporre di locali idonei e adeguatamente attrezzati;
- b) disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti a tutte le categorie di patenti.

Il requisito di cui alla lett. b) può essere dimostrato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

In ogni caso, l'attività non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Provincia Regionale territorialmente competente, del possesso dei requisiti prescritti. Detta verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiore a tre anni.

L'inizio dell'attività senza l'atto autorizzativo o in mancanza dei requisiti prescritti dalla presente e/o dalla legge è equiparato allo svolgimento abusivo dell'attività e, come tale, sanzionato in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di autoscuola devono dimostrare adeguata capacità finanziaria, in conformità al comma 4° dell'art. 123 del D.Lgs. N. 285/92.

La capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 317/1995, può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

1. certificato attestante la proprietà dei beni immobili, liberi da gravame ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
2. attestazione di affidamento, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata nelle varie forme tecniche da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

In caso di modifiche conseguenti all'emanazione di normative nazionali, si procederà al corrispondente adeguamento di quanto riportato nei superiori commi.

I soggetti titolari di autoscuole sono tenuti a comunicare allo specifico Settore della Provincia Regionale territorialmente competente:

- a) ogni mutamento civilistico dell'impresa in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari che operavano già nell'impresa, purchè in possesso dei requisiti morali e personali;
- b) l'eventuale trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare. In tal caso, il soggetto cessionario procede a nuova SCIA mentre il cedente, contestualmente, deve dichiarare con atto separato di volervi rinunciare.

Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio e dell'amministratore di società esercente l'attività di autoscuola, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che venga fatta richiesta, da parte degli eredi o dagli aventi causa del titolare, del socio o dell'amministratore, allo specifico Settore della Provincia Regionale territorialmente competente, e a condizione che venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di legge.

Alla superiore richiesta dovranno essere allegati copia informale di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte o il certificato medico attestante l'incapacità fisica ovvero il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

Il prosieguo temporaneo dell'attività, sotto forma di nulla osta provvisorio, avrà durata non superiore a sei mesi.

Detta richiesta deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti, rispettivamente, l'incapacità fisica e giuridica del soggetto.

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza la modifica della ragione sociale e senza trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere – entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, con istanza allo specifico Settore della Provincia Regionale territorialmente competente - l'aggiornamento dell'autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di competenza.

Per il trasferimento della sede dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, con istanza indirizzata al Settore della Provincia Regionale territorialmente competente e secondo il modello predisposto dal medesimo Settore, l'aggiornamento dell'autorizzazione, allegando i documenti di cui alle lettere g), h), i), j), e k).

L'attività potrà essere iniziata solo dopo che la Provincia Regionale territorialmente competente avrà effettuato tutti i controlli necessari ed il sopralluogo tecnico nei locali oggetto dell'attività.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, costituenti disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

## **ART. 8**

### **Ulteriori sedi**

A norma del 4° comma dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività didattica di autoscuola, per ciascuna di esse deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, per il titolare ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede principale. Per ciascuna delle nuove sedi deve essere preposto con vincolo di esclusività, un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. L'eventuale revoca del responsabile didattico deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia, unitamente al nominativo del sostituto.

Nel caso di impossibilità di sostituzione dovrà essere chiesta la sospensione dell'attività per il tempo strettamente necessario. Diversamente si provvederà d'Ufficio.

## **ART. 9**

### **Locali autoscuole e arredamento didattico**

I locali delle autoscuole, così come previsto dall'art. 3 del D.M. n. 317/1995, devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq. di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq., dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa e, in entrambi i casi, con ingresso autonomo rispetto all'aula;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

Tali locali, inoltre, devono soddisfare le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

1. l'altezza minima risulta quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune ove ha sede l'autoscuola;
2. l'illuminazione deve essere garantita con luce naturale proveniente da aperture attestare su spazi esterni e la superficie illuminante deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie utile del locale;
3. l'areazione deve soddisfare le esigenze di ventilazione naturale con aperture attestate su spazi esterni e la superficie apribile deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie utile del locale.

Tali criteri si applicano, altresì, alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data entrata in vigore del D.M. n. 3176/1995.

I superiori criteri non si applicano, invece, alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 317/1195, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991.

L'arredamento didattico dell'aula di insegnamento, per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi servizi è costituito , a mente dell'art. 4 del D.M. n. 317/1995 e fatti salvi i successivi aggiornamenti almeno dai seguenti elementi, oltre alle necessarie attrezzature informatiche :

- una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10x0,80 ovvero una lavagna luminosa;
- un numero di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

## **ART. 10**

### **Insegnanti di teoria ed istruttori di guida**

L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.

L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma superiore, qualora risulti che siano stati iscritti, nei registri e direttamente presentati agli esami, nel corso dell'anno allievi in numero superiore a 160 ( ad esclusione di quelli eventualmente invitati al centro di istruzione ) dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisione di patente.

Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi parimenti abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Gli insegnanti e gli istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle autoscuole devono , pertanto, richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida che intendano utilizzare, inviando, allo specifico settore della Provincia Regionale territorialmente competente, unitamente alla domanda in bollo su apposito modello predisposto dalla stessa Provincia, la seguente documentazione:

A) Per gli insegnanti di teoria:

a1) copia informale della patente di guida ( almeno cat. B normale o B speciale);

a2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

a3) n. 2 foto formato tessera;

a4) dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;

B) Per gli istruttori di guida:

b1) copia informale della patente di guida delle categorie A, B, C+E e D;

b2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

b3) n. 2 foto formato tessera;

b4) dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;

Lo specifico Settore della Provincia Regionale territorialmente competente, esaminata la documentazione e accertato il regolare possesso dei requisiti, rilascerà l'autorizzazione e la apposita tessera autorizzativa di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni.

Entro giorni 30 dal rilascio della tessera autorizzativa delle mansioni, il titolare dovrà trasmettere la documentazione comprovante la regolare posizione contributiva rilasciata dall'Istituto previdenziale competente dalla quale si evinca, tra l'altro, la mansione svolta.

In ogni caso di variazioni, la tessera interessata dovrà essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto Settore provinciale.

Sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione e di quelli per lo svolgimento dei corsi durante le lezioni teoriche e pratiche e nell'espletamento delle operazioni amministrative presso il PRA e gli Uffici della M.C.T.C. il personale autorizzato delle Autoscuole deve essere provvisto del prescritto tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo e verifica.

## **ART. 11**

### **Obblighi di formazione periodica**

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 17 del 26/01/2011, è fatto obbligo al titolare di produrre a questa Amministrazione l'attestato di frequenza a corsi di formazione per se stesso e per il personale in organico con le mansioni di insegnante di teoria o istruttore di guida.. Diversamente, allo scadere del termine stabilito dalle vigenti normative l'autorizzazione decadrà, atteso che la violazione agli obblighi di formazione periodica comporta la sospensione dell'abilitazione ai sensi del D.M. n. 17 del 26/01/2011.

## **Art. 12**

### **Tariffario**

Le tariffe applicate dall'autoscuola dovranno essere prima comunicate alla provincia di appartenenza e poi esposte nei locali delle autoscuole.

Le autoscuole, considerato il loro ruolo sociale, non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci, ovvero sotto qualsiasi altra forma.

Non possono, altresì, attraverso servizi navetta o simili, convogliare presso le proprie sedi allievi residenti in comuni diversi o province diverse, ovvero in siti posti a notevole distanza ove siano presenti altre autoscuole. Né istituire corsi fuori sede se non esplicitamente autorizzati dalla provincia di pertinenza fatti salvi i principi su esposti.

Per ogni altra causa di supposta concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile. Art. 2598 e seguenti.

Il titolare, pur in regime di concorrenza e di libero mercato, deve esporre permanentemente nell'Ufficio di segreteria, in modo visibile, il tariffario completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni e per quelle cumulative, nonché:

- l'indicazione che la Scuola è sottoposta alla vigilanza della provincia ai sensi delle vigenti norme in materia;

- l'indicazione che i reclami, in ordine ad eventuali irregolarità, devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente.

### **ART.13 Orario**

Ogni Autoscuola , annualmente, deve rendere noto alla provincia, con nota Raccomandata A.R., l'orario delle lezioni teoriche, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

I titolari delle Scuole Guida sono tenuti a comunicare alla Provincia i periodi di chiusura delle Scuole stesse per motivi vari, compreso le ferie.

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate, per documentate necessità, per un periodo non superiore a novanta giorni, eventualmente rinnovabili in particolari circostanze e, comunque, anche in relazione alle Scuole Guida esistenti sul territorio.

L'orario di apertura dell'autoscuola, di almeno trentasei (36) ore settimanali, deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima disponibilità per le prestazioni previste dalla vigente normativa.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente , l'autoscuola può scegliere un giorno di riposo settimanale ( escluso i giorni festivi), dandone comunicazione alla provincia ed al pubblico con opportune indicazioni.

### **ART. 14 Operazioni straordinarie: trasferimento del complesso aziendale, modifica della compagine sociale, trasformazioni societarie.**

L'attività di autoscuola non può essere oggetto di trasferimento per atto *inter vivos o mortis causa* .

Ai sensi dell'art. 325, comma 5, del D.P.R. n. 485/92, in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una nuova SCIA, contestualmente alla rinuncia del trasferente, e resta subordinata all'accertamento per il richiedente dei requisiti morali e personali.

Alla nuova SCIA va allegata la medesima documentazione che si allega al momento della presentazione della prima istanza, con l'aggiunta di copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.

Il soggetto intestatario dell'attività da trasferire dovrà restituire:

- la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
- le tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
- tutti i registri ai fini della loro chiusura.

Quegli allievi , che ancora devono completare la loro preparazione, dovranno essere riscritti nella autoscuola subentrante senza che venga loro richiesto alcun onere aggiuntivo.

In attesa del completamento della procedura di accertamento da parte della provincia, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore ad un mese dalla data dell'atto di cessione dell'azienda.

La Provincia procede al perfezionamento della procedura di trasferimento dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza dei requisiti morali, personali, professionali e soggettivi;
- b) la regolarità della documentazione comprovante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti e degli istruttori;
- c) la regolarità della documentazione da allegare in sede di presentazione di prima istanza.

Il cedente, nel caso in cui ometta di comunicare alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività di autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino al perfezionamento dell'iter procedurale in capo al cessionario.

Nell'ipotesi in cui l'attività faccia capo ad una società o ad un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale assembleare, deve essere comunicato alla Provincia che, qualora la variazione sia riferita a soci privi della qualifica di amministratori, provvede esclusivamente a prendere atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, sempre che le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare un nuovo procedimento di inizio attività.

Nell'ipotesi di attività intestata a società semplice, il recesso, e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un atto sostitutivo del precedente, previa revoca di quest'ultimo, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata recante la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'attività.

Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere effettuata espressa comunicazione finalizzata alla sostituzione della precedente.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica o di trasformazione di forme societarie si procede mediante comunicazione alla Provincia, subordinata all'accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca della precedente.

Se invece, varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'attività.

## **ART. 15**

### **Sospensione dell'attività**

L'attività può essere sospesa per gravi e documentati motivi su richiesta del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei (6) mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto, con provvedimento del Dirigente o funzionario delegato, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentito un'ulteriore proroga di sei (6) mesi. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente l'intestatario decade dall'attività, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta attraverso raccomandata A/R. entro i successivi quindici giorni.

**Art. 16**  
**Interruzione e cessazione dell'attività -**

Nell'ipotesi di impedimento del soggetto titolare dell'autorizzazione ( o del socio amministratore o del legale rappresentante), in caso di società od ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi ( art. 335, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada). Nomina che deve essere comunicata alla Provincia.

Le ipotesi di cessazione dell'attività di autoscuola sono le seguenti:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca da parte della provincia regionale territorialmente competente, ex art. 123, comma 9, del D.Lgs. n. 285/92, quando:

- d1) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- d2) sia venuta meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- d3) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione.

Nelle superiori ipotesi, di cui alle lettere a), b) e c), ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia Regionale territorialmente competente, allegando l'originale degli atti rilasciati dalla Provincia. E la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento.

Qualora l'attività venga a cessare “ *mortis causa* “ del titolare, la conduzione dell'autoscuola è affidata temporaneamente agli eredi del titolare oppure a uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore e insegnante, facenti parti dell'organico, che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività. L'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifiche l'evento di cui sopra.

In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi all'evento, la titolarità dell'esercizio può essere concessa – previa comunicazione alla Provincia Regionale territorialmente competente e dopo favorevole accertamento dei requisiti personali e morali in precedenza descritti, nonché della capacità finanziaria – in ordine di preferenza:

- a) agli eredi del *de cuius*;
- b) ai discendenti dell'eventuale erede rinunciatario;
- d) ad un avente causa in forza di atto *inter vivos* stipulato dagli eredi.

In caso di morte del titolare, qualora gli eredi non intendono subentrare alla conduzione dell'autoscuola, l'attività didattica e di esami potrà essere completata per gli allievi già iscritti alla data del decesso del titolare, senza quindi procedere ad ulteriori iscrizioni degli allievi e purchè l'autoscuola sia dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni.

A tal fine dovrà essere presentato alla Provincia il registro delle iscrizioni per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine.

Gli eredi, in alternativa, potranno richiedere il trasferimento degli allievi, previo loro consenso ed a titolo non oneroso, ad altra o altre autoscuole, in accordo con gli allievi stessi.

## **Art. 17** **Vigilanza**

La vigilanza sulle scuole guida, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da esse impartito. In particolare, la vigilanza viene svolta a intervalli non superiori a tre (3) anni e ogni qual volta l'Ufficio lo ritenga necessario e mediante controlli:

- a) sulla idoneità didattica, cioè sulla capacità delle scuole da assolvere le funzioni di centri di istruzione dei nuovi conducenti;
- b) sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività è stata autorizzata ed in riferimento, quindi ai requisiti morali e professionali del titolare e/o legale rappresentante, alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo dei veicoli, affinché ogni scuola continui a mantenersi nell'ambito delle prescrizioni regolamentari;
- c) sul regolare funzionamento delle scuole, con l'accertamento che il personale impegnato nella scuola sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dalla Provincia, mediante il rilascio dello speciale tesserino di riconoscimento;
- d) sulla regolare tenuta dei registri;
- e) sull'accertamento, inteso ad assicurare che il minimo delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni di guida, prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, venga sempre rispettato;
- f) la provincia si riserva il diritto, chiariti gli opportuni rapporti con il Ministero dei Trasporti, di nominare il Dirigente del Settore, o il Responsabile del Servizio, quale delegato del Dirigente, a partecipare alle sedute di esame degli aspiranti al conseguimento della patente di guida. Ciò al fine di svolgere la necessaria vigilanza sull'intera attività didattica delle Scuole Guida.

La vigilanza sulle Scuole Guida viene svolta dalla Provincia tramite il personale appositamente autorizzato con atto formale dirigenziale, munito di valido tesserino di riconoscimento, con il quale si abilita il funzionario incaricato a contestare le infrazioni al presente regolamento ed al Codice della strada.

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola, esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificata mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore, entro quindici (15) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve fare pervenire le proprie giustificazioni all'Ufficio Autoscuola della Provincia.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Ufficio Autoscuole della Provincia diffiderà il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante e o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento,

invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 90 giorni.

Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada ed indicati nel presente regolamento.

## **ART. 18**

### **Sanzioni – Sospensione- Revoca dell'autorizzazione**

Oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, qualsiasi comportamento o fatto ascrivibile al titolare o al legale rappresentante, nell'ambito dello svolgimento della relativa attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dalle presenti guida comporta, oltre alle specifiche sanzioni normative, anche l'emanazione di un provvedimento di diffida ad adempiere e, in caso di inottemperanza alla stessa, l'applicazione di una ammenda di entità compresa tra €1.500,00 e € 5.000,00 in ragione della gravità e della reiterazione della violazione. A insindacabile giudizio dell'Ufficio.

Quando a seguito di provvedimento di diffida, e nei termini stabiliti dallo stesso provvedimento, ai sensi del precedente comma, il soggetto non ottemperi, l'attività sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

La sospensione dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, l'autoscuola stessa non può svolgere la propria attività salvo il completamento dei corsi di insegnamento e la presentazione agli esami degli allievi iscritti anteriormente alla data di erogazione della sanzione, il che comporta in particolare per tutto il periodo di durata della sospensione **la non iscrizione** presso l'Autoscuola di nuovi allievi. Essa -anche non preceduta da atto di diffida - è inflitta per un periodo di tempo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente e risulti, comunque in contrasto con specifiche disposizioni di questo regolamento;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente Ufficio della Provincia;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, anche con diffida, ai fini del regolare funzionamento della scuola.

Entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione il titolare dovrà esibire presso gli Uffici i registri, per le dovute annotazioni.

Qualora il soggetto titolare o il legale rappresentante sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 102,103,105 e 108 del Codice penale, l'attività verrà sospesa fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Qualora questa sia di condanna, l'attività sarà revocata, diversamente, il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato.

Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non potrà esercitare l'attività e l'esercizio dell'attività durante tale periodo ne comporta la revoca.

A seguito di tre provvedimenti di sospensione emessi nell'arco di un quinquennio, l'attività sarà revocata.

La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola è un provvedimento a seguito del quale viene impedita per sempre alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività- Essa viene pronunciata dalla provincia quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali dei titolari;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnico-didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Ai sensi dell'art. 123, comma 11, del D.Lgs. n. 285/92, chiunque gestisce una autoscuola senza la preventiva autorizzazione provinciale o senza i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €10.000,00 a €15.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola stessa e di cessazione della relativa attività ordinaria dallo specifico Settore della Provincia Regionale territorialmente competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del citato Decreto.

A norma del successivo 11-bis della superiore disposizione, l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal medesimo art. 123, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola che comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €10.000,00 a € 15.000,00.

Secondo il comma 12 del medesimo art. 123, chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicolo delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.

Gli importi delle sanzioni sono soggette agli aggiornamenti secondo le vigenti normative.